



Avv. Andrea Bugamelli
Pubblicista economico
Dottore in economia e commercio

www.studiobugamelli.it
avv.andreabugamelli@gmail.com

Via Trieste 43, 60124 ANCONA
Via Ottaviano 42, 00192 ROMA
Via Cavallotti 16, 60021 CAMERANO
tel. 0712117201 fax. 0712112039
cel. 349.3690446

Autorità: Corte appello L'Aquila sez. lav.

Data: 25/06/2015

n. 774

Classificazioni: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Contributi assicurativi - - in genere

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Magistrati:

Dott.ssa RITA	SANNITE	Presidente
Dott.ssa MARIA LUISA	CIANGOLA	Consigliere rel.
Dott. CIRO	MARSELLA	Consigliere

All'udienza del 25.06.2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Nella causa in grado d'appello iscritta al n. 918/2014 ruolo generale, promossa da INPS nei confronti di Bu. Le. dando lettura in udienza, all'esito della camera di consiglio, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione

Fatto

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.

L'INPS ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che - in accoglimento del ricorso proposto da Bu. Le. diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di anzianità VOCOM n. 36023406 emesso dall'Inps in data 4.02.2011 sull'assunto dell'omesso versamento dei contributi eccedenti il minimale in favore della Gestione Commercianti relativamente agli anni 1993-20004 - l'ha condannato al pagamento in favore del Bu. dei ratei maturati in epoca successiva alla revoca, oltre accessori di legge.

In particolare, ha censurato detta sentenza lamentando l'erronea interpretazione delle norme che regolano la fattispecie, evidenziando che la revoca della pensione di anzianità era stata legittimamente disposta a seguito della rideterminazione del reddito imponibile, in considerazione della partecipazione del Bu. ad alcune società a responsabilità limitata (con conseguente attribuzione al socio di parte del reddito di impresa maturato in ragione della sua quota di partecipazione agli utili) e, segnatamente, in quanto rilevava ogni provento di partecipazione in società, dovendo intendersi il "reddito di impresa" come "reddito fiscale", secondo la nuova formulazione dell'art. 3 bis del Dl. n 384/92 che - per i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 233/90 (cioè quelli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli

esercenti attività commerciale, titolari coadiuvanti e coadiutori - l'ammontare del contributo annuo dovuto a fini pensionistici "è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF dell'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".

Ha concluso, perciò per la riforma della sentenza con reiezione della domanda proposta dal Bu. con il ricorso introduttivo.

Ha resistito parte appellata, la quale ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del novellato art. 434 cpc.

L'appello non è fondato e, conseguentemente, deve essere disatteso e respinto.

Esaminando, per motivi di priorità logica, anzitutto, l'eccezione di improcedibilità formulata dall'appellato, deve evidenziarsene l'infondatezza in quanto l'appello, sebbene formulato senza il rispetto rigoroso dei presupposti formali imposti dalla nuova formulazione dell'art. 434 cpc (per effetto della novella introdotta dall'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito, con modifiche, in L. 134/2012, valevole per i ricorsi depositati dall'11.9.2012) ha temuto conto l'iter logico - argomentativo esplicitato dalla sentenza impugnata per pervenire alle statuizioni oggetto di gravame, attraverso un iter che consente di comprendere le parti del provvedimento che si è inteso appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Invero, le nuove disposizioni sui requisiti dell'appello non pare proprio che autorizzino un'opzione esegetica che, a fronte di un appello formalmente non preciso e puntuale, sacrifica il singolo processo e la sua giusta composizione, in favore della necessità di ridare efficienza e rapidità al complessivo sistema delle impugnazioni, giustificando così una lettura rigorosamente formale dei requisiti dell'atto introduttivo dell'impugnazione, dal momento che le stesse appaiono dirette, nella sostanza, a pretendere la denuncia dell'ingiustizia del provvedimento sotto il profilo ontologico e l'indicazione, sul piano normativo, del contenuto della nuova valutazione richiesta, conservando, così, il compito correttivo dell'appello senza nondimeno consentire l'abuso del processo, di fatto imponendo che l'atto introduttivo dell'appello, in un rapporto dialogico con la sentenza impugnata, individui le questioni di fatto e di diritto che si ritengono risolte male e che se ne indichi la soluzione alternativa, senza tuttavia richiedere la redazione di una vera e propria motivazione alternativa (pur pretendendo che sia precisata la causalità dell'errore di diritto denunciato sulla decisione impugnata) essendo l'appellante onerato solo dell'obbligo di puntualizzare gli errori della sentenza impugnata e di chiarire le correzioni richieste, mettendo in tal modo il giudice di appello nella condizione di comprendere bene quale decisione si pretende di ottenere.

La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico - giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico - giuridico delle prime, in riferimento alle quali non sembra che possa affermarsi ictu oculi l'insussistenza di una "ragionevole probabilità di accoglimento".

Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.

Circa il merito del gravame, appare opportuno evidenziare, in punto di fatto, che la controversia nasce dalla circostanza che Bu. Le., oltre all'attività commerciale che aveva dato luogo all'iscrizione nella Gestione Commercianti, vantava partecipazioni in alcune società a responsabilità limitata (senza prestarvi attività lavorativa), percependo utili in relazione ai quali non era stata iscritta alcuna posizione previdenziale.

Da tale situazione è derivata la pretesa dell'Inps di assoggettare a contribuzione anche il reddito da partecipazione alle predelle società, di cui di fatto era socio di capitali, in assenza dell'espletamento di alcuna attività lavorativa all'interno delle predelle società, presupposto dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti,

In punto di diritto, la norma di riferimento è costituita dall'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale prevede che "A

decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".

Secondo l'Inps, l'impostazione ermeneutica accolta dal Tribunale si porrebbe in radicale contrasto con la lettera della disposizione e svuoterebbe completamente di Significato l'innovazione normativa che il legislatore aveva voluto introdurre nel nostro ordinamento giuridico con la disposizione di cui all'art. 3-bis, comma 1, D.L. 384/1992; in particolare non si riuscirebbe oggettivamente a comprendere la valenza e la portata del vocabolo "totalità" utilizzato nella norma.

Secondo l'interpretazione operata dall'Istituto, in particolare, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).

L'assunto dell'Inps non può essere condiviso.

È noto che, ai sensi dell'an. 6 D.P.R. n. 917 del 1986, "i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi" (comma 1), con la precisazione che "I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi" (comma 3).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, pur se l'art. 3-bis d.l. 384/1992 fa riferimento alla "totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef", occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo.

Ne deriva che il concetto di "totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef" deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione.

Ciò significa che - allorché sussista il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti - la norma di cui all'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992. n. 438, nella sua chiara formulazione letterale, indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del Modello Unico che reca l'intitolazione "redditi di partecipazione in società di persone e assimilate".

Del resto, la norma (comma 3) è chiara nel precisare che possono essere considerati redditi di impresa solo i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e pertanto non anche quelli derivante da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa all'interno di esse (cfr. Circolare INPS n°102 del 12.06.2003, laddove parla espressamente di soci lavoratori di srl).

In un simile contesto, assumono particolare rilievo le motivazioni di cui alla sentenza n. 354 in data 7 novembre 2001, con la quale lo Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, D.L. 384/1992, in riferimento a quanto prevedono gli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione.

la Corte Costituzionale, con la sentenza 11. 354/2001, ha affrontato proprio il problema della disparità di trattamento tra il socio di società di persone avente natura commerciale (società in accomandita semplice o in nome collettivo), che vede assoggettati a contribuzione Inps i redditi di impresa, e il socio di società di capitali, i cui redditi di capitale non sono invece assoggettabili a contribuzione nella gestione commercianti.

In tale ambito, lo Corte Costituzionale ha chiarito che "secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio

delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante". Prosegue la Corte affermando che "ad ulteriore e decisivo supporto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia, va soggiunto che all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo, in virtù dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, anche la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa. Sicché, all'ampliamento della base contributiva corrisponde, appunto, l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione".

Sulla scorta di tali principi guida, appare dunque evidente come, in linea con quanto statuito dal primo giudice, non possa condividersi la pretesa dell'Inps di assoggettare a contribuzione anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione di Bu. Li. a società di capitali (come le S.r.l.), senza che a tale partecipazione

(come è pacifico nella fattispecie) corrispondesse la prestazione di attività lavorativa all'interno di dette società.

Ne consegue che - come già enunciato - l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata interamente confermata.

Le spese del grado sostenute dall'appellato, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'Istituto appellante che dovrà rimborsarle nell'ammontare indicato in dispositivo.

Il medesimo Istituto, inoltre, è tenuto a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 comma 17 introdotto dalla legge n. 228/2012, avendo proposto il gravame in epoca successiva al 31.01.2013, per cui nel caso in esame si applica detta normativa (cf r. Cassaz. n. 26566/2013) la quale ha modificato l'art. 13 del DPR n. 115/2002 mediante inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata l'inammissibile improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.

Diritto

PQM

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso lo sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 17.06.2014, così decide nel contraddittorio delle parti:

- Respinge l'appello;
- Condanna l'Istituto appellante al rimborso delle spese del grado sostenute dall'appellato che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- Dichiarata che L'Istituto appellante è tenuto al pagamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione.

L'Aquila 25.06.2015